



Gentile dott. Sandro Quagliotti
Via Benedetto Varchi, 14
50132 – Firenze
Fax. 055/2008446

Raccomandata A/R anticipata via fax

Milano, 16 marzo 2012

Oggetto: Assemblea straordinaria del 16-19 marzo 2012 - Riscontro lettera del 14 marzo 2012

Gentile dottore,

facciamo riferimento alla Sua lettera del 14 marzo 2012 con la quale, in qualità di rappresentante comune degli azionisti di risparmio di Fondiaria SAI, ha formulato alcune richieste di chiarimento in relazione all'assemblea in oggetto.

In primo luogo, quanto al diritto del rappresentante comune degli azionisti di risparmio di partecipare attivamente al dibattito nel corso delle assemblee degli azionisti della Società, si osserva che in linea di principio l'esercizio di tale facoltà viene consentito dalla società.

Ciò posto, con riferimento alla prima questione da Lei evidenziata relativa alla proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni ed alla conseguente riscrittura dei privilegi spettanti alle azioni di risparmio, attualmente ancorati al valore nominale delle azioni, si precisa quanto segue.

La proposta di modifica statutaria che formerà oggetto di delibera nel corso dell'assemblea straordinaria di Fondiaria SAI del 16 e 19 marzo p.v., prevede che, successivamente all'eliminazione del valore nominale, a ciascuna azione di risparmio attualmente in circolazione spetti un dividendo prioritario di Euro 0,065, una maggiorazione del dividendo complessivo, rispetto alle azioni ordinarie, di Euro 0,052 ed un privilegio in sede di liquidazione della società pari ad Euro 1 per azione.

Tale modifica non altera gli attuali diritti dei titolari di azioni di risparmio, costituendo semplicemente un adeguamento dell'entità dei privilegi derivante dall'eliminazione del valore nominale delle azioni, privilegi che verrebbero appunto identificati – immutato il contenuto sostanziale – con un valore fisso e non più con una percentuale sul valore nominale delle azioni.

Con riferimento all'interpretazione della clausola di adeguamento che si propone di inserire al quinto comma dell'art. 6 dello statuto sociale, si conferma che la finalità di tale previsione è quella di garantire che i diritti spettanti agli attuali titolari di azioni di risparmio non subiscano variazioni in presenza di operazioni di raggruppamento o frazionamento azionario, ovvero altre operazioni sul capitale, adeguando se necessario i riferimenti numerici fissi cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio.

La clausola in questione non vuole pertanto in alcun modo alterare, né per il presente né per il futuro, i diritti delle azioni di risparmio in circolazione, non potendo essere interpretata nel senso di autorizzare deroghe, implicite o esplicite, alla disciplina che sovrintende la tutela dei diritti delle azioni di risparmio esistenti.

Conseguentemente, come da Lei correttamente sottolineato, l'eventuale variazione della parità contabile non avrebbe alcun effetto con riguardo all'entità dei privilegi spettanti agli attuali azionisti di risparmio, che rimarrebbero invariati.

In relazione alla seconda questione prospettata, si fa riferimento alle censure mosse da un azionista di risparmio in relazione al presunto pregiudizio arrecato alla categoria dalla proposta di aumento di capitale sociale, che prevede l'offerta in opzione agli attuali azionisti di risparmio di sole nuove azioni di risparmio di categoria "B".

In proposito, si osserva che la soluzione individuata, lungi dal costituire una lesione degli interessi degli azionisti di categoria, rappresenta invece la soluzione di maggiore equilibrio e garanzia per tutti gli azionisti. Ciò per il seguente ordine di motivi.

Alla luce dei prezzi correnti delle azioni, l'emissione delle nuove azioni avverrà necessariamente ad un prezzo significativamente inferiore all'attuale valore nominale, pari ad Euro 1.

La misura del possibile sconto in sede di emissione rende impercorribile l'emissione di nuove azioni di risparmio con identici diritti. In presenza di un prezzo di emissione significativamente inferiore al valore nominale (il valore corrente di borsa delle azioni di risparmio è pari a circa Euro 0,59), si finirebbe per garantire un rendimento sproporzionato rispetto al conferimento effettuato dal socio di risparmio, con conseguenze negative sull'aspettativa di distribuire un dividendo alle azioni ordinarie.

A mero titolo semplificativo, qualora si procedesse all'emissione di azioni di risparmio della attuale categoria (con privilegio parametrato al valore nominale), l'azionista di risparmio avrebbe diritto, in sede di liquidazione, ad un privilegio di 1 Euro per azione a fronte di un conferimento che, in ogni caso, sarà significativamente inferiore al medesimo valore, corrispondente all'attuale valore nominale.

Ciò rende evidentemente non percorribile tale soluzione in quanto in questo caso i privilegi attribuiti all'azionista di risparmio risulterebbero ancorati ad un parametro superiore al valore del conferimento effettuato.


Di contro, l'introduzione di una nuova categoria di azioni di risparmio (categoria B), con privilegi identici a quelli delle azioni in circolazione, ma parametrati alla "parità contabile media della categoria" – da intendersi come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle azioni di risparmio della categoria B ed il numero complessivo delle azioni della categoria medesima – appare la soluzione che garantisce il maggior equilibrio fra gli interessi delle singole categorie di azionisti della società.

Quanto al parametro di riferimento per il calcolo del privilegio da attribuire alle azioni di risparmio di categoria B, in sede di prima emissione questo coinciderà con la porzione del prezzo di emissione che sarà imputata a capitale. In proposito, in considerazione dell'attuale andamento di mercato dei titoli azionari ordinari e di risparmio, non appare allo stato probabile l'imputazione a sovrapprezzo di una porzione del prezzo di sottoscrizione delle azioni di risparmio, fermo restando che le determinazioni definitive circa detta imputazione saranno assunte nell'imminenza dell'avvio dell'offerta, in base alle condizioni di mercato che si presenteranno a quella data, e tenuto conto dei pareri e valutazioni degli *advisor* e delle banche del consorzio.

Nel corso del tempo, peraltro, il parametro potrà variare a seguito di nuove emissioni di azioni di categoria B, in dipendenza dell'importo del prezzo di sottoscrizione che, nel contesto di tali nuovi eventuali emissioni, sarà imputato a capitale sociale.

* * * * *

Confidando di aver fornito i chiarimenti richiesti in relazione ai temi sollevati, Le porgiamo cordiali saluti.


FONDIARIA-SAI S.p.A.